



Comune di Ugento

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 33 DEL 31/05/2023

Oggetto : Approvazione delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023

L'anno **2023** il giorno **31** del mese di **MAGGIO** alle ore **16:00**, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, nelle persone dei sigg.

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Chiga Salvatore	Sì		10	Rizzello Federica	Sì	
2	Lecci Massimo	Sì		11	Soglia Gabriella	Sì	
3	Congedi Anna Chiara	Sì		12	Carangelo Francesco	Sì	
4	Meli Alessio	Sì		13	Lisi Giulio	Sì	
5	Grasso I. M. Venere (pres. del consiglio comunale)	Sì		14	Musarò Fabiola		Sì
6	Ozza Vincenzo	Sì		15	Esposito Tiziano	Sì	
7	Venneri Daniela	Sì		16	Garzia Ezio	Sì	
8	Scorrano Vincenzo	Sì		17	De Nuzzo Laura	Sì	
9	Normanno Igino	Sì					

Presiede la seduta IL PRESIDENTE GRASSO I. Maria Venere

Partecipa Segretario Generale **Dott. Pierpaolo Tripaldi**

Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole	REGOLARITA' CONTABILE Favorevole, subordinato alla preventiva approvazione delle proposte di deliberazione del C.C. n. 39 e n. 40 del 16 maggio 2023.
Addì, 23/05/2023 Il Responsabile del Settore f.to Alberto ZECCA (FIRMA DIGITALE)	Addì, 23/05/2023 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott. Giovanni BOCCO

RILEVATO CHE risultano presenti n. 15 Consiglieri e n. 2 Consigliere assente (Musarò, Soglia);

UDITA la relazione del sindaco Chiga e uditi gli interventi dei Consiglieri Lisi, Esposito e De Nuzzo nonché l'intervento tecnico del Dott. Zecca

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che con Determina n. 2/2021 l'ARERA altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

TENUTO CONTO

- che l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che:

- con proposta di deliberazione n. 40 del 16.05.2023, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di Piano Economico Finanziario per l'anno 2023 del Comune di Ugento, stabilendo una tariffa complessiva derivante dalle entrate tariffarie pari ad € **3.994.186,05**, ripartita in € **3.480.220,58** quale componente variabile ed in € **513.965,47** quale componente fissa;

- in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti occorre tenere presente che :

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- con riferimento alla struttura tariffaria:

- l'articolazione in utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del citato costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;
- che le citate ripartizioni vanno operate tenendo conto delle singole voci di costo e delle linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al citato piano finanziario ed all'applicazione del tributo sui rifiuti, tenuto conto della riduzione previste dal proprio regolamento comunale;
- ad oggi il Gestore non ha comunicato alcun dato circa la ripartizione tra utenza domestica ed utenza non domestica delle quantità di rifiuti prodotti né sono stati rinvenuti altre informazioni, studi o dati puntuali o statistici, sulla base dei quali ripartire le citate quantità totali di rifiuti prodotti tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- ai sensi della legge n. 147/2013 s.m.i., art. 1, comma 652 *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di*

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

- nella scelta dei coefficienti Kb relativi alle utenze domestiche e Kc relativi alle utenze non domestiche, si è proceduto a considerare il valore medio;

- nella scelta dei coefficienti Kd, relativi all'utenze non domestiche, essendo il Comune di Ugento caratterizzato da un'intensa affluenza turistica durante i 3 mesi della stagione estiva, si è proceduto a determinare, per ogni singola categoria un unico coefficiente kd, dato dalla somma dei 9/12 del coefficiente minimo Kd e dei 3/12 del coefficiente massimo Kd;

- in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti determinata a seguito della scelta dei suddetti kd, la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

- **58,05 % a carico delle utenze domestiche;**
- **41,95 % a carico delle utenze non domestiche;**

e che pertanto, nell'ambito della presente approvazione sono assunti: le motivazioni, il sistema di costi e relativa ripartizione, nonché le tariffe e relativi coefficienti K di cui ai relativi allegati A e B del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO inoltre il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, dover approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

TENUTO CONTO che:

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecce sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023 con decreto del Ministero dell' Interno del 19/04/2023 ;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto legge 228/2021 (cd. Milleproroghe) convertito nella legge 25/2022 dispone quanto segue: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

VISTO il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n° 201/11, introdotto dal D.L. n° 34/2019 (decreto crescita) che stabilisce che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU (quindi la Tari) la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

PRESO ATTO dell'opportunità di dover favorire, già dai prossimi esercizi, ogni misura utile a rendere il più possibile coerente l'esercizio di acquisizione della riscossione del tributo con quello di competenza dello stesso, così da rendere sempre più contenute le risorse ingabbiate nell'ambito dei rigidi meccanismi introdotti dalla nuova contabilità armonizzata;

RITENUTO, al fine di consentire l'introito del tributo da destinare al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di stabilire, per l'anno 2023, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

- versamento in n. 3 rate, secondo il seguente prospetto:

NUMERO	SCADENZA
1	01 DICEMBRE 2023

2	01 FEBBRAIO 2024
3	30 MARZO 2024

con facoltà del contribuente di provvedere al versamento di tutte le rate in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente

Tutto ciò premesso e considerato

CON VOTI espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti (n. 2 Consiglieri assenti: Musarò e Soglia) e con votazione all'unanimità

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse nel corpo del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate e così come emendate, le tariffe relative al periodo d'imposta 2023 della TARI, di cui all'art.1, commi dal 641 al 668, della legge n. 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, sono quelli riportati nel piano tariffe che si allega alla presente delibera (ALLEGATO B);

3. **DI DARE ATTO CHE:**

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario approvato da questo Consiglio Comunale con la deliberazione n. 20 del 19.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e, più specificamente, che le predette tariffe assicurano la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, mediante la "quota fissa" delle stesse, e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- si applica inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Lecce;

4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che le tariffe Tari decorrono dal 1° gennaio 2023;

5. **DI STABILIRE**, per l'anno 2023, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo:

- versamento in n. 3 rate, secondo il seguente prospetto:

NUMERO	SCADENZA
1	01 DICEMBRE 2023
2	01 FEBBRAIO 2024
3	30 MARZO 2024

con facoltà del contribuente di provvedere al versamento di tutte le rate in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

6. **DI INVIARE** il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DI DICHIARARE, con voti espressi in forma palese e all'unanimità da n. 15 Consiglieri presenti e votanti (n. 2 Consiglieri assenti: Musarò e Soglia) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00.

ALLEGATO A - PROSPETTO TARIFFE:**UTENZE DOMESTICHE:**

<i>n. componenti</i>	<i>Tariffa Fissa - Euro</i>	<i>Tariffa variabile - Euro</i>
<i>1</i>	0,218	96,45
<i>2</i>	0,254	160,74
<i>3</i>	0,275	205,95
<i>4</i>	0,294	261,21
<i>5</i>	0,297	305,41
<i>6 o più</i>	0,286	341,58

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

	Categorie	TARIFFA A FISSA €	TARIFFA VARIABILE €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,267	1,994
2	Cinematografi e teatri	0,198	1,461
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,198	1,538
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,338	2,637
5	Stabilimenti balneari	0,232	1,652
6	Esposizioni, autosaloni	0,225	1,610
7	Alberghi con ristorante	0,598	4,468
8	Alberghi senza ristorante	0,477	3,646
9	Case di cura e riposo	0,492	3,797
10	Ospedali	0,566	4,017
11	Uffici, agenzie	0,511	3,874
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,314	2,225
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,489	3,692
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,620	4,542

15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>	0,363	2,587
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	0,668	5,246
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista</i>	0,664	5,078
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	0,447	3,363
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	0,566	4,120
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	0,314	1,931
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	0,338	2,292
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	3,379	20,544
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	2,193	14,004
24	<i>Bar, caffè', pasticceria</i>	2,450	15,071
25	<i>Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari</i>	0,988	7,133
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	0,990	7,163
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	3,868	24,578
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	1,082	7,700
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	2,863	18,352
30	<i>Discoteche, night club</i>	0,662	4,239

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GRASSO I. Maria Venere

Segretario Generale
f.to Dott. Pierpaolo Tripaldi

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ugento, li 15/06/2023

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

☐ Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Ugento, li 15/06/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierpaolo Tripaldi

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Segretario Generale
(Dott. Pierpaolo Tripaldi)